



## STANDARD DI CONTRATTO DIFFERENZIALE A DUE VIE

**Tra**

- (1) **Acquirente Unico S.p.A.**, società interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Elettrici -GSE S.p.A ex art. 4 Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (di seguito “D.Lgs. n. 79/99”), sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 72 - 00197 Roma - Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346, in persona del proprio Presidente Nando Pasquali (di seguito indicato indifferentemente come l’**“Acquirente Unico”** o **“AU”**);

**e**

- (2) **La società** \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e sede operativa in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, in persona del proprio legale rappresentante \_\_\_\_\_, risultata aggiudicataria del presente contratto, a seguito dell’avviso pubblicato nel sito [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it) in data..... (di seguito indicata indifferentemente come la **“Controparte”**);

(di seguito l’Acquirente Unico e la Controparte vengono congiuntamente indicati come le **“Parti”** e ciascuna di esse come la **“Parte”**).

### PREMESSO CHE

(A) che la Società Gestore dei Servizi Elettrici -GSE S.p.A. (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. di seguito “GSE”) è partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana;

(B) che in data 12 Novembre 1999 il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale ha costituito la Società Acquirente Unico S.p.A. in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 79/99, della quale detiene il 100% del capitale sociale;

(C) ai sensi del citato Decreto del 19 dicembre 2003 del Ministro delle Attività Produttive, art. 3, comma 1, lettera d), l’Acquirente Unico si approvvigiona nel sistema delle offerte di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 79/99, previa stipula di contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantità adottando procedure trasparenti e non discriminatorie;

(D) nell’ambito del presente contratto, qualunque riferimento a disposizioni normative (incluse le delibere dell’Autorità e le istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico pubblicate dal GME



ed approvate dal Ministro delle Attività Produttive), attualmente in vigore, dovrà intendersi effettuato anche alle eventuali disposizioni che modifichino o integrino il contenuto normativo delle stesse o che le sostituiscano;

(E) nell'eventualità che le mutate disposizioni normative o regolamentari o di qualsiasi altra natura rendessero ineseguibili in tutto o in parte, per una delle Parti o per entrambe, le obbligazioni stabilite ai sensi del presente contratto e tale ineseguibilità dovesse perdurare per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, salvo diverso accordo, ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, senza che l'altra Parte possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo per l'avvenuto recesso;

(F) la legge 3 Agosto 2007, n. 125 pubblicata su G.U. n. 188 del 14/08/2007 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

(G) l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 stabilisce che la funzione di approvvigionamento per i clienti finali domestici non riforniti sul mercato libero continua a essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e che le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO,**

tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

### **Art. 1. Premesse**

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

### **Art. 2. Definizioni**

2.1. Tutti i termini e le espressioni con l'iniziale maiuscola usati e non altrove definiti nel presente contratto avranno il significato di seguito indicato:

**Aggiudicazione:** indica l'individuazione delle Controparti per la stipula di contratti differenziali oggetto dell'Avviso;

**AU:** indica l'Acquirente Unico S.p.A.;

**Autorità:** indica l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

**Avviso:** indica il documento pubblicato sul sito [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it) il giorno 22 aprile 2008, con il quale l'Acquirente Unico ha avviato le procedure di selezione delle offerte e di aggiudicazione di contratti differenziali, per il periodo da maggio a dicembre 2008;

**Contratto Differenziale (o Contratto):** indica il presente contratto;

**Data di Pagamento:** è il 16° (sedicesimo) giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la fattura, come riportata nella tabella 1;

Tabella 1

| Mese             | Data di Pagamento |
|------------------|-------------------|
| maggio – 2008    | 22 luglio 2008    |
| giugno – 2008    | 25 agosto 2008    |
| luglio – 2008    | 22 settembre 2008 |
| agosto – 2008    | 22 ottobre 2008   |
| settembre – 2008 | 24 novembre 2008  |
| ottobre – 2008   | 23 dicembre 2008  |
| novembre – 2008  | 26 gennaio 2009   |
| dicembre – 2008  | 23 febbraio 2009  |

**Differenza Oraria per Periodo Rilevante:** è, per ciascun Periodo Rilevante, la somma di denaro, espressa in Euro, pari al risultato della seguente formula:

$$(\text{Prezzo di Mercato} - \text{Prezzo Strike per Periodo Rilevante}) \times \text{Quantità Aggiudicata Totale per Periodo Rilevante};$$

**Differenza per Periodo Rilevante:** indica la somma, arrotondata con arrotondamento commerciale alla 2° (seconda) cifra decimale, delle Differenze Orarie per Periodo Rilevante relative alle ore appartenenti al Periodo Rilevante;

**Giorno Lavorativo:** ciascun giorno in cui le banche sono aperte al pubblico sulla piazza di Roma;

**GME:** indica la società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 79/99;

**Mese:** indica il periodo compreso tra le 00:00 del primo giorno di ciascun mese di calendario dell'anno 2008 e le ore 24 dell'ultimo giorno del mese stesso (indipendentemente dal numero dei giorni di ciascun mese);

**MW:** megawatt;

**MWh:** megawattora;



**Periodo Baseload:** indica tutte le ore di ciascun Mese;

**Periodo Peakload:** indica le ore dalle 8:00 alle 20:00 dei giorni dal lunedì al venerdì di ciascun Mese;

**Periodo Rilevante:** indica, a seconda del caso, le ore comprese nel Periodo Baseload o nel Periodo Peakload di ciascun Mese di durata del Contratto;

**Prezzo Strike per periodo Rilevante:** indica la media aritmetica dei prezzi delle singole offerte ponderati con le relative Quantità Aggiudicate, relativamente a ciascun Periodo Rilevante, espresso in Euro/MWh, con arrotondamento, con criterio commerciale, alla seconda cifra decimale;

**Prezzo di Mercato:** indica il Prezzo Unico Nazionale (P.U.N.) come definito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera c), della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n° 48/04;

**Quantità Aggiudicata per Periodo Rilevante:** indica, relativamente a ciascun Periodo Rilevante, la potenza, espressa in MW in ciascuna ora di durata del Contratto, che l'Acquirente Unico ha aggiudicato alla Controparte e relativa a ciascuna singola offerta;

**Quantità Aggiudicata Totale per Periodo Rilevante:** indica, relativamente a ciascun Periodo Rilevante, la somma espressa in MW delle Quantità Aggiudicate per Periodo Rilevante;

**Tasso Convenzionale:** indica il tasso Euribor, base 360, a 6 mesi, come pubblicato sulla tabella "Tassi a Breve Termine" a cura de Il Sole 24 Ore;

**Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico:** indica il Decreto 19 dicembre 2003 del Ministro delle Attività Produttive, recante disciplina e istruzioni del mercato elettrico.

2.2. Nell'ambito del Contratto, i termini come sopra definiti conserveranno il significato loro attribuito nella relativa definizione, qualunque sia il contesto in cui saranno utilizzati ed a prescindere dal fatto che l'utilizzo avvenga in forma singolare o plurale.

2.3. I titoli degli articoli del Contratto sono posti al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di essi non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

### **Art. 3. Oggetto del Contratto**

3.1. Oggetto del Contratto è la reciproca copertura del rischio di fluttuazione del Prezzo di Mercato dell'energia elettrica.

3.2. In nessun caso il Contratto potrà far sorgere diritti o obblighi di consegna o prelievo di energia elettrica.

#### **Art. 4. Durata del Contratto**

Il Contratto si intende perfezionato e vincolante tra le Parti dalla data dell'Aggiudicazione e produrrà i suoi effetti in tutte le ore appartenenti ai seguenti Periodi Rilevanti:

#### **Art. 5. Liquidazione delle partite economiche**

5.1. In relazione a ciascun Periodo Rilevante:

- (a) la Controparte si impegna a pagare all'Acquirente Unico, se positiva, la Differenza per Periodo Rilevante;
  - (b) l'Acquirente Unico si impegna a pagare alla Controparte, se negativa, la Differenza per Periodo Rilevante,
- con le modalità ed alle condizioni di cui al presente articolo.

5.2. Entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo di ciascun Mese, l'Acquirente Unico comunicherà alla Controparte la Differenza per Periodo Rilevante, riferita al Mese immediatamente precedente, nonché la Parte di volta in volta tenuta al pagamento. Sarà tenuto al pagamento l'Acquirente Unico nell'ipotesi in cui la Differenza per Periodo Rilevante sia negativa, mentre sarà tenuta al pagamento la Controparte nell'ipotesi in cui la Differenza per Periodo Rilevante sia positiva.

5.3. Nel caso in cui l'Acquirente Unico dichiari di essere impossibilitato a calcolare la Differenza per Periodo Rilevante, le Parti ricorreranno al giudizio del Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 18 del Contratto. In tal caso al Collegio Arbitrale si considereranno attribuiti anche i poteri di cui all'art. 1349 cod. civ..

5.4. Se la Controparte non comunicherà all'Acquirente Unico eventuali contestazioni rispetto al calcolo della Differenza per Periodo Rilevante di cui alla comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, entro le ore 24 del secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione di detta comunicazione, il calcolo della Differenza per Periodo Rilevante si considererà definitivamente accettato e dovrà essere corrisposto a norma dell'art. 6.

5.5. Qualora la Controparte contesti all'Acquirente Unico il calcolo della Differenza per Periodo Rilevante entro il termine di cui al comma precedente, le Parti tenteranno, in buona fede, di raggiungere un accordo in relazione agli importi contestati entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte dell'Acquirente Unico di tali contestazioni. Qualora entro tale termine le Parti non raggiungessero un accordo, la controversia verrà deferita al giudizio arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Contratto. Alla scadenza del termine da ultimo indicato – ove non sia stato raggiunto un accordo – la Differenza per Periodo Rilevante dovrà essere ricalcolata, in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito del definitivo accertamento, dall'Acquirente Unico, e corrisposto dalla Parte tenuta al pagamento, considerando per intero

gli importi non contestati e per il 75% (settantacinque per cento) gli importi contestati. L'importo così determinato dovrà essere corrisposto a norma di quanto previsto nell'art. 6.

## **Art. 6. Regolazione delle partite economiche**

6.1. Se non sono pervenute contestazioni entro il termine di cui all'art. 5, comma 4, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal giorno di cui all'art. 5, comma 2, la Parte destinataria del pagamento invierà alla Controparte, anticipandone copia via fax, una fattura per l'esatto importo della Differenza per Periodo Rilevante. Fatture per importi diversi verranno considerate come non emesse.

6.2. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 5, comma 5, vi siano state contestazioni, per l'importo oggetto della contestazione verrà emessa fattura, con copia anticipata via fax all'altra Parte, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 5, rispettivamente per:

- 1) l'importo su cui è stato raggiunto l'accordo;  
o in alternativa,
- 2) il 75% (settantacinque per cento) dell'importo contestato, come già previsto al precedente art. 5, comma 5.

6.3. Il saldo dell'importo delle fatture emesse in conformità ai paragrafi precedenti dovrà essere corrisposto con valuta il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo del secondo Mese successivo a quello al quale si riferisce la fattura in coincidenza con le date di regolazione previste dall'art. 32.6 (*Fatturazione e regolazione dei pagamenti*) dell'allegato A del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi (Delibera n. 5/04). Eventuali modifiche o integrazioni della normativa regolamentare che comportino variazioni della data di regolazione finanziaria dei crediti vantati dall'Acquirente Unico verso i distributori si riterranno direttamente applicabili anche al Contratto.

6.4. In caso di ritardo nel pagamento del Saldo per Periodo Rilevante per il quale siano state emesse fatture in conformità al presente articolo, la Parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra Parte interessi moratori al Tasso Convenzionale, calcolato con riferimento alla Data di Pagamento, maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o costituzione in mora, ma soltanto in ragione dell'avvenuta scadenza del predetto termine, senza pregiudizio della facoltà di risolvere il Contratto.

6.5. Tutti i pagamenti dovuti da una Parte all'altra in forza del Contratto saranno effettuati mediante bonifico sul conto bancario indicato nella fattura.

## **Art. 7. Modifiche normative e contrattuali relative al Prezzo di Mercato**

Qualora, in conseguenza di modifiche alla normativa vigente, il Prezzo di Mercato cessi di essere determinato, esso si intenderà sostituito dal prezzo dell'energia elettrica, previsto dalla nuova normativa, avente la natura e gli scopi più simili a quelli del prezzo originario. Se non sarà possibile individuare alcun prezzo che soddisfi le predette condizioni, le Parti dovranno, in buona fede, tentare di individuare di comune accordo un idoneo nuovo Prezzo di Mercato, apportando le modifiche al Contratto a tal fine eventualmente necessarie. In mancanza di accordo, le Parti potranno ricorrere al giudizio del Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 18. In tal caso saranno devoluti al Collegio Arbitrale anche i poteri di cui all'art. 1349 cod. civ..

### **Art. 8. Risoluzione del Contratto per inadempimento**

8.1. Qualora una Parte non esegua nei tempi previsti un pagamento dovuto all'altra Parte ai sensi dell'art. 6, l'altra Parte potrà intimarle l'adempimento. Se il pagamento, comprensivo di interessi moratori a norma dell'art. 6, comma 4, non sarà interamente eseguito entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dall'avvenuta ricezione dell'intimazione, la Parte non inadempiente potrà risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R.. La risoluzione avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

8.2. In caso di risoluzione del Contratto, la Parte il cui inadempimento ha dato luogo alla risoluzione dovrà pagare all'altra Parte, a titolo di penale, un importo pari al Saldo, relativo a ciascuno dei Periodi Rilevanti e porzioni degli stessi rispetto ai quali risulti ancora dovuto, aumentato del 50% (cinquanta per cento), fatto espressamente salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed il pagamento degli interessi moratori come quantificati ai sensi dell'art. 6, comma 4.

### **Art. 9. Inapplicabilità della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta**

Il Contratto è aleatorio per sua natura e per volontà delle Parti in quanto finalizzato, come indicato in premessa, a coprire i rischi derivanti dalla variabilità dei prezzi dell'energia elettrica che le Parti non sono in grado di prevedere anticipatamente. Pertanto, per quanto possa occorrere, le Parti pattuiscono che il Contratto non sia soggetto a risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

### **Art. 10. Recesso e Cessione del Contratto**

10.1. Le Parti convengono e si danno atto che non sarà possibile recedere dal Contratto prima della scadenza di cui all'art. 4.

10.2. La Controparte non potrà cedere il Contratto, né i diritti od obblighi da esso derivanti, se non previo consenso scritto di Acquirente Unico.

10.3 L'Acquirente Unico potrà cedere il Contratto ovvero trasferire, in tutto o in parte, ogni tipo di diritto od obbligo da esso derivante, a terzi operatori del mercato elettrico, qualora la cessione o il trasferimento si dovessero rendere necessari per disposizione normativa o regolamentare sopraggiunta nel corso della esecuzione del Contratto.

10.4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente del presente articolo, le eventuali differenze positive o negative tra il prezzo stabilito nel presente Contratto e quello pattuito nel contratto di cessione o di trasferimento verranno regolate dall'Acquirente Unico verso il terzo.

### **Art. 11. Dichiarazioni e garanzie**

Ciascuna Parte dichiara e garantisce quanto segue:

- i. di essere debitamente costituita e di avere pieno potere ed autorità di eseguire ed assicurare l'adempimento delle prestazioni previste nel Contratto;
- ii. di avere il potere di addivenire alla stipula del Contratto, di possedere tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle prestazioni in esso previste, e che la stipula del Contratto non viola alcuna previsione di legge, regolamento, decreto o altra determinazione con valore normativo-regolamentare;
- iii. di non trovarsi in stato di insolvenza o di non essere sottoposta a procedura concorsuale;
- iv. che non sono in corso e/o non vi è notizia che sia in atto o stia per essere posto in atto alcuna azione legale, procedimento davanti a qualsivoglia corte di giustizia, giudizio di arbitrato, azioni di organismi governativi e regolatori che possano in qualsivoglia maniera minacciare il corretto adempimento del Contratto;
- v. che i propri rappresentanti indicati in premessa sono debitamente autorizzati alla sottoscrizione del Contratto.

### **Art. 12. Limitazione della responsabilità**

Le Parti si danno atto che, fatto salvo quanto previsto ai sensi del Contratto, non saranno responsabili per eventuali danni causati all'altra Parte in ragione del Contratto se non nel caso di dolo o colpa grave.

### **Art. 13. Riservatezza**



13.1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dagli artt. 7, 9, 10 e 13 del suddetto Decreto Legislativo e di esprimere, con la sottoscrizione del Contratto, il reciproco consenso a trattare ed a comunicare i dati personali, raccolti ed elaborati anche in via elettronica o automatizzata, in relazione al Contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

13.2. Le Parti si obbligano a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sui termini e su ogni informazione riservata inerente la negoziazione ed esecuzione del Contratto e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venuti a conoscenza in virtù del Contratto stesso o della sua esecuzione. Tale obbligo dovrà essere rispettato per un periodo di 1 (un) anno successivo alla scadenza del Contratto.

#### **Art. 14. Comunicazioni**

14.1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata per posta o fax e si intenderà eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per telegramma e/o mediante lettera raccomandata A.R., o al momento di trasmissione risultante dall'apposito rapporto rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata via fax, ai seguenti indirizzi:

**Acquirente Unico S.p.A.**

Via Guidubaldo del Monte, 72  
00197 Roma  
Tel. 0039 06 80134502  
Fax 0039 06 80134203

**Controparte**

Via.....

14.2. Ciascuna delle Parti elegge altresì domicilio presso il proprio indirizzo sopra indicato (ovvero presso il diverso indirizzo eventualmente comunicato in futuro ai sensi del presente articolo) e ciò ad ogni fine relativo al Contratto, ivi comprese eventuali notificazioni giudiziarie.

#### **Art. 15. Modifiche al Contratto**

Nessuna modifica al Contratto sarà valida ed efficace se non risultante da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

#### **Art. 16. Imposte**



Tutti gli importi di cui è previsto il pagamento a norma del Contratto si intendono al netto di imposte, il cui importo, se dovuto, dovrà essere aggiunto a ciascuna fattura.

### **Art. 17. Legge applicabile**

Il Contratto è sottoposto alla legge italiana.

### **Art. 18. Clausola compromissoria**

18.1. Le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo per comporre in via amichevole qualsiasi controversia insorta tra le Parti in merito alle disposizioni del Contratto.

18.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e comunque ogni e qualsiasi controversia, nessuna esclusa, che sia ad esso relativa o connessa, verrà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo dai due arbitri. Il terzo arbitro fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale. La Parte che intenda ricorrere al Collegio Arbitrale dovrà notificare all'altra Parte la richiesta di arbitrato a mezzo ufficiale giudiziario, nella quale dovranno essere indicati l'oggetto e il titolo della domanda, nonché le generalità dell'arbitro da essa nominato. Qualora la Parte convenuta non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla notificazione della richiesta di arbitrato della Parte attrice, ovvero gli arbitri nominati dalle Parti non raggiungano un accordo per la designazione del terzo arbitro entro 20 (venti) giorni dalla nomina dell'arbitro della convenuta, la designazione dell'arbitro della convenuta o, rispettivamente, del terzo arbitro verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della Parte più diligente.

18.3. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e dovrà emettere il lodo entro 180 (centottanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio stesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse dalle Parti di comune accordo. Il Collegio Arbitrale potrà tentare anche la conciliazione delle Parti. Per quanto concerne le spese e le competenze spettanti agli arbitri, provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, su istanza del Presidente del Collegio Arbitrale. Il lodo reso dal Collegio Arbitrale, in conformità ai precedenti paragrafi, sarà definitivo ed inappellabile. Le Parti si danno reciprocamente atto che intendono riferirsi ad un arbitrato rituale secondo diritto e che, per quanto non espressamente previsto nel Contratto, dovranno applicarsi le norme di cui agli artt. 808 ss. cod. proc. civ..

### **Art. 19. Quantità e Prezzi di Aggiudicazione**

Le Quantità Aggiudicate Totali per Periodo Rilevante ed i Prezzi di Aggiudicazione per Periodo Rilevante in oggetto al Contratto sono quelli riportati nella tabella 3

Tabella 3



| Periodo Rilevante | Quantità Aggiudicata<br>Totale per Periodo<br>Rilevante (MW) | Prezzo Strike per Periodo<br>Rilevante (Euro/MWh) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Il Contratto, debitamente sottoscritto da entrambi le Parti, è redatto in duplice copia, di cui una per l'Acquirente Unico ed una per la Controparte. Le clausole del Contratto si considerano integralmente accettate e sottoscritte dalle Parti.

Roma, lì .....

**Acquirente Unico S.p.A.**

**La Controparte**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti approvano specificamente i seguenti articoli:

- art. 4 (Durata del Contratto);
- art. 5 (Liquidazione delle partite economiche);
- art. 6 (Regolazione delle partite economiche);
- art. 7 (Modifiche normative e contrattuali relative al Prezzo di Mercato);
- art. 8 (Risoluzione del Contratto per inadempimento);
- art. 9 (Inapplicabilità della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta);
- art. 10 (Recesso e Cessione del Contratto);
- art. 11 (Dichiarazioni e garanzie);
- art. 12 (Limitazione della responsabilità);
- art. 13 (Riservatezza);
- art. 15 (Modifiche al Contratto);
- art. 18 (Clausola compromissoria).

**Acquirente Unico S.p.A.**

**La Controparte**